

N. 21 DI REGISTRO
Del 01.08.2016



ORIGINALE
 COPIA

COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilasedici**, addì **uno** del mese di **agosto**, alle ore **19.30** nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, mediante lettera d'invito in data 26.07.2016 prot. n. 3420, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, **in sessione ordinaria** – **1° convocazione** – **seduta pubblica**, sotto la presidenza del Sindaco, dott. Sandonà Marco e l'assistenza del Segretario comunale, dott.ssa Tedeschi Caterina.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	presente	Ass.giu.	Ass.ing.
SANDONA' MARCO	X		
ZANOCCO GIOVANNI	X		
FRIGO RICCARDO	X		
ZORDAN MASSIMO	X		
ZENARI GIROLAMO	X		
GIACCON OMBRETTA	X		
FASOLO STEFANIA	X		
BONAGURO CLAUDIA	X		
PELLIZZARI GIANCARLO	X		
DALLA VALLE IVAN	X		
MORO DEBORAH	X		

Presenti n. 11

Assenti n. //

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco. Dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione: si propone di inserire nel Regolamento edilizio gli articoli 9 bis, 9 ter e 9 quater per istituire e disciplinare il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio. Con l'argomento inserito al successivo punto all'ordine del giorno si delega la costituzione della Commissione locale per il paesaggio alla Unione Montana Astico. Ricorda che i Comuni con abitanti inferiore a 5.000 hanno l'obbligo di costituire tale organo collegiale in forma associata.

INTERVENTI

Pellizzari. Chiede: qual'è il numero dei componenti della Commissione locale per il paesaggio e quali sono i requisiti di cui devono essere in possesso.

Segretario comunale. Le direttive regionali prevedono da n. 3 a n. 5 componenti, nel Regolamento comunale si prevedono n. 3 componenti, potranno essere scelti tra liberi professionisti esperti in materia di tutela del paesaggio o dipendenti pubblici con esperienza pluriennale in tale materia. Il numero effettivo, comunque, dipenderà dal Regolamento dell'Unione Montana Astico, a cui il Comune delegherà la costituzione della Commissione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

UDITA la relazione del Sindaco;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla proposta;

Con l'esito della seguente votazione:

PRESENTI	n. 11
ASSENTI	n. //
ASTENUTI	n. //
VOTANTI	n. 11
CONTRARI	n. //

con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

inoltre, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE INSERITA AL PUNTO
n. 8 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'1 AGOSTO 2016**

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 prevede che i Comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, disciplinino l'attività edilizia;
- lo stesso D.P.R., all'art 4, comma 1, stabilisce, in materia di contenuto dei regolamenti edilizi, che tali regolamenti devono contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi;
- il D.L. n. 133/2014, convertito in Legge n. 164/2014 ha introdotto all'art. 4 del D.P.R. n. 380/2001 il comma 1-sexies che prevede in futuro l'emanazione di uno schema di Regolamento edilizio tipo;
- alla luce di quanto esposto, le Amministrazioni comunali possono ben procedere – attraverso l'adozione di un proprio provvedimento – a disciplinare il Regolamento edilizio in senso conforme alla nuova disciplina, in attuazione della propria autonomia normativa, costituzionalmente garantita dall'art. 114;
- ai sensi della L.R. Del Veneto n. 11/2004 il Regolamento edilizio rientra tra i documenti del Piano degli Interventi, per i quali sarebbe necessaria l'adozione di un'apposita variante per la modifica, ma è parificato a qualunque altro regolamento comunale e, quindi, di norma, la sua modifica è fattibile mediante l'assunzione di un'apposita deliberazione da parte del Consiglio comunale;

Considerato che:

- il Comune di Caltrano è dotato di Regolamento Edilizio (R.E.), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24/02/2014;
- con deliberazioni di Consiglio comunale n. 24 del 3.07.2014 e n. 38 del 29.09.2014 sono stati eletti i componenti della Commissione edilizia comunale e gli esperti - componenti della Commissione “integrata”, ai sensi della L.R. n. 63/1994 e degli artt. 3, 6 e 8 del Regolamento edilizio;
- l'attuale R.E. disciplina, agli artt. 3, comma 3, 6 comma 4 e 8 commi dal 5 al 7 l'attività della Commissione Edilizia “integrata” di cui alla L. R. n. 63/1994, ora però sostituita dalla citata Commissione locale per il paesaggio;
- la Legge Regionale 31 ottobre 1994, n. 63 “Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali” è stata abrogata dall'art. 49, comma 1, lett. n bis) della legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 13 della Legge Regionale 26 maggio 2011, n. 10; la L. R. n. 63/1994 rendeva obbligatorio e vincolante il parere della Commissione integrata ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, con l'abrogazione di tale Legge sono venute meno le specifiche competenze della Commissione integrata dai due esperti in materia ambientale;

Visti:

- gli artt. 148 (Commissioni locali per il paesaggio) e 183 (Disposizioni finali) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- in particolare l'art. 148 del Codice che prevede la costituzione delle Commissioni locali per il paesaggio, nel rispetto del principio di distinzione e competenze tra i profili urbanistico-edilizi e di tutela del paesaggio, prescritti dallo stesso decreto e dalla normativa regionale in materia paesaggistica;

Dato atto che la Regione Veneto ha adeguato la propria normativa alla disciplina nazionale, introducendo l' art. 45 nonies alla L.R. 23 aprile 2004 n. 11;

Richiamato l'art. 45 nonies della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il Governo del territorio e in materia di paesaggio”, il quale prevede che:

- 1) i comuni, gli enti parco regionali e le province possono istituire, preferibilmente in forma associata, la Commissione locale per il paesaggio, di cui all'articolo 148 del Codice, con il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi all'articolo 146, commi 6 e 7, del Codice. Per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti la Commissione può essere istituita esclusivamente in forma associata;
- 2) ogni Commissione locale per il paesaggio è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio;
- 3) gli enti di cui al comma 1, stabiliscono composizione, modalità di funzionamento e durata della Commissione locale per il paesaggio, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 45 ter, comma 6, lettera f);

Considerato che:

- con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20.12.2010 è stato approvato l'elenco degli enti idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie, ai sensi dell'art. 146, comma 6 del D. Lgs. n. 42/2004, che subordina le deleghe al possesso da parte dei destinatari della disponibilità di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e della garanzia di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia;
- all'interno dell'elenco di cui sopra è incluso il Comune di Caltrano, con la delega alla Comunità Montana dall' Astico al Brenta, ora Unione Montana Astico, che quindi è delegata al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, per effetto di competenze che necessitano di un supporto che viene garantito dalla Commissione locale per il paesaggio;
- la Regione Veneto, con la deliberazione di Giunta n. 2037 del 23 dicembre 2015, ha approvato l'atto di indirizzo relativo alle Commissioni locali per il paesaggio, previsto dall'art. 45 ter, comma 6, lett. f) della L.R. n. 11/2004, in attuazione dell'art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004, riguardante: la “*Composizione, funzionamento e durata della Commissione locale per il Paesaggio*”;

Dato atto che il Comune di Caltrano conta n. 2.552 abitanti al 31.12.2015 ed ha l'obbligo di costituire la Commissione locale per il paesaggio in forma associata;

Richiamata la deliberazione adottata in data odierna, inserita al punto n. 7 all'ordine del giorno, con cui è stata confermata all'Unione Montana Astico la delega delle funzioni di gestione delle autorizzazioni paesaggistiche ed approvato il relativo schema di convenzione;

Atteso che:

- si rende necessario istituire la Commissione locale per il paesaggio e disciplinarne il funzionamento e le competenze;

- le competenze consistono in: espressione di pareri non solo nell'ambito dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ma anche in relazione all'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica e agli accertamenti di compatibilità paesaggistica, di cui al D. Lgs. n. 42/2004;
- il Comune di Caltrano intende costituire la Commissione locale per il paesaggio in Convenzione con l'Unione Montana Astico di cui è parte;

Ritenuto, pertanto, di modificare il vigente Regolamento edilizio comunale e, in particolare di:

- istituire nel Titolo II^A del Regolamento edilizio comunale il Capo I e il Capo II, confermando, sub Capo I, gli artt. 3 "Composizione", commi 3 e 6, art. 6 "Competenze", comma 4 e art. 8 "Regolamentazione interna", commi 5, 6 e 7 che regolano il funzionamento della Commissione edilizia integrata;
- confermare la vigenza delle suindicate norme fino alla costituzione della Commissione locale per il paesaggio da parte dell'Ente delegato, individuato nell'Unione Montana Astico ed alla relativa operatività;
- disciplinare le competenze e la composizione della Commissione locale per il paesaggio, inserendo sub Capo II, gli artt. 9 bis, 9 ter e 9 quater, distinti in corsivo nell'allegato sub a) al presente atto;

Visti:

- le Leggi n. 1150/1942, n. 765/1967, n. 10/1977 e s. m. ed i.
- il D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. ed i.
- il D.P.R. n. 380/2001, in particolare l'art. 4 e s.m. ed i.
- la L.R. n. 11/04 e s.m. ed i.
- la deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 2037 del 23 dicembre 2015;

Visti, inoltre:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i., in particolare l'art. 42
- il D. Lgs. n. 33/2013 e s. m. ed i., in particolare l'art. 39 "Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio";

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di modificare il Regolamento Edilizio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 24/02/2014 e, in particolare di:

- istituire nel Titolo II^A del Regolamento edilizio comunale il Capo I e il Capo II;
- inserire - sub Capo II - gli articoli 9 bis, 9 ter e 9 quater che istituiscono la Commissione locale per il paesaggio e disciplinano le competenze, la composizione, il funzionamento e la durata, riportati in corsivo nel testo "Titolo II – Capo I e Capo II del Regolamento edilizio comunale - estratto", allegato sub a) al presente atto;

2. di dare atto che le modifiche al Regolamento edilizio entreranno in vigore ad esecutività della presente deliberazione;

3. di precisare che gli articoli del Regolamento edilizio comunale che disciplinano la Commissione comunale integrata sono i seguenti:

Titolo II – Capo I:

- art. 3 "Composizione", commi 3 e 6
- art. 6 "Competenze", comma 4

- art. 8 "Regolamentazione interna", commi 5, 6 e 7;

4. di confermare la vigenza delle norme indicate sub punto 3) del dispositivo fino alla costituzione della Commissione locale per il paesaggio da parte dell'Ente delegato/Unione Montana Astico ed alla relativa operatività, dando atto che la relativa abrogazione sarà disposta con successiva ed apposita deliberazione comunale;

5. di demandare al Responsabile del Settore tecnico di provvedere ad aggiornare il testo del Regolamento edilizio con le modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;

6. di trasmettere, in esecuzione alla nota del 22.01.2016, prot. 24762 della Regione del Veneto, il presente atto al Dipartimento Territorio – Sezione Urbanistica – Calle Priuli, Cannaregio n. 99 – 30121 Venezia;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Caltrano, 11.07.2016

IL SINDACO
F.to Sandonà dott. Marco

PARERI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000

Parere favorevole In ordine alla regolarità tecnica

Caltrano, li 11/07/2016

Il responsabile del Settore Tecnico
f.to geom. Loris Sandonà

Parere favorevole in ordine della Regolarità Contabile

Caltrano, li

Il Responsabile del Settore Finanziario
rag. Franco Nicoletti

Allegato sub. a) alla delibera CC n° 21 del 1/08/2016

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

estratto

-----o m i s s i s -----

TITOLO II°

CAPO I

LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE – IL DIRIGENTE

Art. 3 - Composizione

1. Il rilascio del permesso di costruire è preceduto da un parere tecnico, nei limiti e per gli aspetti definiti al punto 1) dell'art. 24, formulato da una Commissione edilizia nominata dal Consiglio Comunale.

2. La Commissione edilizia è composta da membri di diritto ed elettivi.

E' membro di diritto il Responsabile tecnico preposto al settore urbanistico, che assume la Presidenza della Commissione, o suo delegato nell'ambito dello stesso settore.

Il Consiglio Comunale nomina n. 4 esperti, con voto limitato ad uno, assicurando la presenza di un componente eletto dalle minoranze.

3. Nelle ipotesi previste dall'art.4 della legge regionale 31.10.94, n. 63 la Commissione è integrata da due esperti in materia di urbanistica e edilizia pure essi nominati dal Consiglio Comunale tra laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, scienze forestali, materie ambientali e artistico monumentale.

4. La qualificazione di esperto, per tutti i componenti nominati sia nelle materie urbanistiche, edilizie che in quelle ambientali va documentata con riferimento ad uno o più dei seguenti requisiti: titolo di studio, qualificazione professionale, attività e agli incarichi svolti da comprovare anche mediante autocertificazione.

Il Comune può disporre forme di pubblicità o di selezione dei candidati accettando candidature proposte sia da Associazioni di categoria, Ordini o collegi professionali.

5. Assiste alle sedute senza diritto di voto, redigendo i verbali e sottoscrivendo i pareri assieme al Presidente, un impiegato proposto dal responsabile del settore urbanistica.

6. Ai componenti la Commissione spetta un gettone di presenza determinato dal Consiglio comunale.

Art. 4 - Durata

1. La Commissione edilizia dura in carica quanto il Consiglio Comunale che l'ha eletta. Il componente nominato in sostituzione di altro, deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, rimane in carica fino alla scadenza normale dell'intera Commissione.
2. I componenti della Commissione Edilizia possono essere dichiarati decaduti dopo almeno tre assenze non giustificate.
3. Per la decadenza sono richiamate le disposizioni previste per i Consiglieri Comunali.
4. La Commissione deve essere rinnovata entro la scadenza, potendo esercitare legittimamente le proprie funzioni per i 45 giorni successivi al termine del mandato. Oltre tale data, se dovesse esprimere pareri, quest'ultimi sono considerati nulli.

Art. 5 - Attribuzioni

1. La Commissione edilizia esprime il proprio parere, successivamente alla verifica di conformità svolta dall'ufficio comunale competente, con riferimento agli aspetti architettonici e compositivi delle opere edilizie o degli interventi proposti; verifica il loro perfetto inserimento nell'ambiente urbano, ambientale e paesaggistico; riserva attenzione alle tipologie, ai materiali e ai colori; verifica le destinazioni d'uso previste.
La Commissione edilizia entro i termini definiti all'art. 25 può richiedere all'Ufficio preposto all'istruttoria un approfondimento, che non comporta tuttavia l'interruzione dei termini, limitatamente alle problematiche sopra richiamate di competenza della Commissione.

Art. 6 - Competenze

1. La Commissione edilizia esprime un parere obbligatorio su tutte le richieste di rilascio di permesso di costruire di particolare importanza, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni integrali.
2. Sono inoltre sottoposte all'esame della Commissione edilizia:
 - le varianti cosiddette "essenziali" a concessioni o permessi di costruire già rilasciate;
 - le proposte di annullamento determinate dal parere di Enti.
 - le determinazioni su opere abusive;
 - gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa sia pubblica che privata.
3. Alla Commissione edilizia possono essere richiesti pareri:
 - in merito ad opere pubbliche di competenza comunale;
 - alla modifica degli strumenti urbanistici generali, delle Norme tecniche e del regolamento edilizio.
4. La Commissione edilizia integrata dagli esperti in bellezze naturali e in tutela dell'ambiente esprime pareri obbligatori in merito a:
 - autorizzazioni ai sensi dell'art.7 della legge 1497/39, come integrata dal D.Lgs 490/99, per gli interventi che ricadono in ambiti soggetti a tutela paesaggistico-ambientale;
 - alla determinazione dell'indennità prevista dall'art.15 della stessa legge 1497/39 sia nell'ipotesi di danno ambientale come per il solo profitto conseguito;
 - autorizzazioni relative alle linee telefoniche interrato, agli impianti per l'allacciamento delle singole utenze e ai punti telefonici pubblici ove ricadano in ambiti soggetti alla legge 1497/39, come integrata dall'art.1 della L. 431/86.

Art. 7 - Attività di indirizzo

1. La Commissione Edilizia, per uniformare la propria attività consultiva, può definire in un documento di indirizzi, i criteri cui attenersi nell'ambito delle proprie attribuzioni.
2. Il documento va trasmesso al Consiglio Comunale che formula, ove lo ritenga necessario, suggerimenti e osservazioni.
3. Il documento di indirizzi preciserà altresì quando e in che limiti siano ammissibili audizioni di professionisti o di privati.

4. Il documento di cui ai punti precedenti può essere aggiornato o integrato, anche successivamente, con la stessa procedura descritta al comma 2.

Art. 8 - Regolamentazione interna

1. La convocazione della Commissione Edilizia è disposta dal suo Presidente (v. art. 3 comma 2) con avviso ai componenti fatto pervenire almeno tre giorni prima della riunione, anche a mezzo fax o e-mail.

2. Il Responsabile dell'Ufficio preposto al settore (ufficio) urbanistica predispone l'ordine del giorno distinguendo quali argomenti devono essere trattati in Commissione Edilizia allargata ai componenti esperti in bellezze naturali e in tutela dell'ambiente.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del Presidente e della metà dei componenti.

Le riunioni non sono pubbliche.

Possono essere sentiti i tecnici redattori del progetto in esame nei modi e limiti previsti nei criteri di indirizzo cui all'art. 8.

La Commissione edilizia può svolgere sopralluoghi se dai componenti è richiesto e risulta utile un più approfondito esame dell'opera per la quale è richiesto il parere.

4. Il parere è assunto a maggioranza dei componenti presenti alla seduta della Commissione.

Nelle riunioni di commissione ai componenti eletti dal Consiglio Comunale sono applicabili le norme di incompatibilità previste per i consiglieri comunali oltre alle particolari norme deontologiche cui devono attenersi i liberi professionisti nominati. Singolarmente dai componenti interessati devono essere fatte presenti le situazioni che li obbligano ad assentarsi.

5. Nelle ipotesi in cui opera la Commissione Edilizia integrata i pareri possono essere assunti solo se presente almeno uno dei componenti esperti in bellezze naturali e di tutela dell'ambiente.

La loro presenza modificherà il numero dei componenti per dichiarare regolare la seduta e per esprimere il parere, relativamente alle sole pratiche di competenza della Commissione Edilizia integrata.

6. I singoli commissari possono chiedere che sia verbalizzato il motivo del proprio voto contrario o della astensione.

Il parere degli esperti in bellezze naturali e di tutela dell'ambiente va verbalizzato anche se favorevole.

Le loro valutazioni vanno puntualmente indicate anche nell'autorizzazione, che il Dirigente trasmette alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, unitamente al verbale della Commissione Edilizia.

7. Va verbalizzato il parere dell'esperto a tutela del vincolo idrogeologico nel caso di esame della relativa pratica.

8. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione edilizia.

Art. 9 – Il Dirigente (ovvero il Responsabile dell'Ufficio Tecnico)

1. Il Dirigente è competente al rilascio dell'atto formale che chiude il procedimento (permesso di costruire) nonché dell'autorizzazione BB.AA e della presa d'atto in materia di tutela del vincolo idrogeologico.

2. In particolare al Dirigente competono le funzioni disciplinate nel presente Regolamento Edilizio e ogni altra azione o provvedimento ritenga necessario adottare nell'ambito della sua competenza.

CAPO II

Art. 9 bis – Competenze della Commissione locale per il paesaggio (art. 45 nonies - L.R.V. n. 11/2004)

1. La Commissione locale per il paesaggio è un organo collegiale tecnico che rende pareri obbligatori, istituito ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004.

2. Ai sensi dell'art. 45 nonies, comma 1, della L.R.V. n. 11/2004, al fine di garantire un'adeguata tutela del paesaggio e degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte terza del D. Lgs. n. 42/2004, nonché con l'obiettivo di fornire un supporto qualificato per l'esercizio delle competenze delegate al Comune in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, è istituita la Commissione locale per il paesaggio.

3. Nell'ambito dei procedimenti autorizzatori preventivi di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Commissione esprime il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi dell'art. 146, comma 7 e dell'art. 147 del D. Lgs. n. 42/2004 nonché, ai sensi del D.P.R. 9.07.2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e successive modificazioni".

La Commissione esprime, altresì, pareri anche in ordine alle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistico-ambientale nel procedimento sanzionatorio disciplinato dagli artt. 167 e 181 del Codice.

Inoltre la Commissione si esprime:

- in tutti i casi già demandati dalle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi alla ex Commissione Edilizia Comunale Integrata (C.E.C.I.);
- nel caso di movimentazioni di terreno da eseguirsi in aree sottoposte al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267, al fine del rilascio della presa d'atto di competenza comunale prescritta dall'art. 20 della L.R. n. 58/1994;
- su richiesta del Responsabile del Settore Tecnico per progetti di particolare rilevanza per il contesto in cui si andranno a realizzare.

Il parere dovrà essere sempre menzionato nel provvedimento adottato; il parere costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire ed agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

I componenti della Commissione locale per il paesaggio possono richiedere la visione dei documenti in possesso della struttura organizzativa del Comune utili all'espressione del parere di competenza.

Art. 9 ter – Composizione, modalità di funzionamento e durata in carica della Commissione locale per il paesaggio

1. La Commissione locale per il paesaggio è nominata dal Consiglio comunale; la nomina dei componenti avviene in forma segreta con voto limitato ad uno.

Qualora si verificano cause di decadenza a seguito di incompatibilità, di conflitto di interesse, di assenze ingiustificate, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso o altra cause ostative che costituiscono ragioni per la revoca della nomina, il Consiglio comunale provvede alla nomina del componente in sostituzione di quello effettivo dimissionario, decaduto o revocato. Il componente nominato in sostituzione di quello decaduto, dimissionario o revocato deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3 e resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione locale per il paesaggio.

2. La Commissione è composta da tre membri, in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio.

Possono essere nominati componenti della commissione i seguenti esperti:

a) professionisti che siano iscritti agli albi professionali con pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in

materia agronomo-forestale, geologica e analoghe, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;

b) dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui alla lettera a) o che siano responsabili, da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.

Il provvedimento di nomina deve dare atto della valutazione comparativa relativa agli specifici titoli di studio, esperienza e professionalità nella materia. In particolare dovrà essere considerata l'esperienza maturata, almeno triennale, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie e ulteriori esperienze professionali, partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti la tutela e la valorizzazione del paesaggio.

Infine non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti del Presidente.

3. La carica di componente della Commissione locale per il paesaggio è incompatibile con quella di componente della Commissione edilizia, se svolte contestualmente e nel medesimo ambito territoriale.

Non possono far parte della Commissione locale per il paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere parere obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Inoltre la carica di componente della Commissione locale per il paesaggio è incompatibile con:

- la carica di consigliere comunale e di componente della Giunta comunale;

- il rapporto di dipendenza continuativa o temporanea con il Comune oppure con enti, aziende o società da esso vigilati o partecipate;

- i professionisti e loro dipendenti, incaricati della stesura e/o della revisione generale del P.I.;

- i funzionari comunali e/o di enti sovraordinati che svolgono compiti di controllo sull'attività urbanistico-edilizia del Comune.

4. La Commissione locale per il paesaggio, nel corso della prima seduta, nomina il proprio Presidente.

Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il responsabile del procedimento o un tecnico da lui delegato, al fine di illustrare i progetti o gli argomenti che vengono valutati dalla Commissione.

La Commissione locale per il paesaggio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, tenuto conto dei termini dei procedimenti previsti dalla normativa vigente.

La seduta è convocata dal Presidente. La convocazione avviene anche in via informale con e-mail almeno tre giorni prima della data stabilita, salvo i casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche telefonicamente con tempestiva conferma via e-mail.

Il Responsabile del procedimento mette a disposizione dei componenti della Commissione locale per il paesaggio la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza sui progetti da valutare.

La Commissione locale per il paesaggio si esprime mediante parere ed è rappresentata dal suo Presidente. I pareri della Commissione sono espressi a maggioranza dei componenti presenti, quindi in presenza di almeno n. 2 membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il parere della Commissione locale per il paesaggio deve essere sempre motivato.

Il Presidente provvede alla redazione dei verbali, il responsabile del procedimento provvede alla raccolta dei verbali ed alla loro archiviazione.

I verbali delle sedute della Commissione devono essere sottoscritti dal Presidente e dai componenti presenti.

5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

Il presidente della Commissione può ammettere a partecipare alle sedute, al fine di illustrare il progetto, il progettista, con esclusione di partecipare alla fase di discussione e votazione.

La Commissione può chiedere un supplemento di istruttoria al fine di acquisire più elementi di giudizio.

I componenti della Commissione non possono prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri diretti o indiretti, di loro parenti o affini sino al quarto grado. Parimenti, sussiste il medesimo obbligo di astensione anche nei confronti del responsabile del procedimento ovvero di tecnico delegato, del progettista, dei prestatori d'opera che siano direttamente o indirettamente collegabili ad un componente della Commissione.

I componenti della Commissione locale per il paesaggio direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall'esame, dalla discussione e dal giudizio finale, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere.

6. I componenti della Commissione locale per il paesaggio durano in carica cinque anni decorrenti dalla prima convocazione e possono essere confermati una sola volta. Alla scadenza del termine suindicato, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova commissione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato (D.L. n. 293/1994, convertito in Legge n. 444/1994).

7. Ai sensi del comma 3 dell'art. 183 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D.Lgs. n. 42/2004, l'istituzione della commissione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti spetta un gettone di presenza la cui entità è determinata dal Consiglio comunale in sede di nomina.

Art. 9 quater – Norma transitoria in merito alla Commissione locale per il paesaggio

1. Con l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio da parte dell'Unione Montana Astico, di cui il Comune di Caltrano fa parte ed alla quale è stata delegata la gestione delle autorizzazioni paesaggistiche, le funzioni della medesima commissione saranno trasferite all'Unione Montana Astico, previo atto formale dell'Amministrazione Comunale.

2. Il funzionamento della Commissione Locale per il paesaggio costituita in forma associata tramite l'Unione Montana Astico è disciplinato con regolamento di tale Ente delegato.

3. Con l'operatività della Commissione locale per il paesaggio, costituita dall'Unione Montana Astico, la Commissione edilizia comunale integrata, costituita ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31.10.1994 n. 63, cessa automaticamente e anticipatamente dalle relative funzioni rispetto alla scadenza prevista.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sandonà dott. Marco

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- In data 01.08.2016 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
 In data _____, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano, 04.08.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 08.08.2016 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano, 08.08.2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Laura Crosara

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caltrano,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Laura Crosara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 08.08.2016 al 23.08.2016 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano, 15.09.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina